Gran Consiglio
Segreteria

Residenza governativa
Piazza Governo
6501 Bellinzona

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Classifica svizzera delle tasse: il Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale primeggia sempre nel gruppo di coda

Con risoluzione governativa n. 5991 del novembre 2008 il Consiglio di Stato diede mandato al Centro di competenze tributarie della SUPSI di fare un'approfondita analisi della situazione relativa al posizionamento del nostro cantone nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale.

Il termine "concorrenza fiscale intercantonale" sta ad indicare una competizione tra i 26 Cantoni che tendono al medesimo obiettivo, cioè poter attirare nel loro territorio il maggior numero di contribuenti, possibilmente facoltosi, agendo su una riduzione delle aliquote.

La libertà dei Cantoni nello stabilire l'entità dell'onere fiscale riguardante le imposte dirette a carico delle persone fisiche e di quelle giuridiche è stato più volte confermato dal popolo (l'ultima bocciando in votazione l'iniziativa "per imposte eque") e inoltre si sa che una sana concorrenza fa bene al mercato e a beneficiarne sono i cittadini, i quali si vedono diminuire la loro bolletta fiscale.

È anche vero che l'attuale concorrenza fiscale si concentra prettamente sulle persone giuridiche e su quelle persone fisiche che dispongono di una certa mobilità e che dichiarano cospicui redditi. Al contrario, i ceti bassi e medi non beneficiano granché della concorrenza e rappresentano un segmento meno interessante per i Cantoni, poiché queste persone non godono di quella facile mobilità che consente loro di cambiare il domicilio fiscale (a causa per esempio del lavoro o dei figli) oppure poiché non dispongono di un reddito sufficiente per rappresentare una categoria di interesse per i Cantoni.

Il fenomeno della concorrenza fiscale intercantonale, se da un lato ha dei risvolti positivi per i buoni contribuenti che possono scegliere il Cantone in cui pagare meno imposte, da un altro lato impone ai Cantoni un certo rigore nella gestione della cosa pubblica per ridurre, laddove possibile, gli inutili sprechi.

Situazione attuale

Quest'oggi il Centro di competenze tributarie della Supsi ha pubblicato uno studio che evidenzia il prelievo fiscale nei Cantoni e nella Confederazione ai fini delle imposte dirette per l'anno 2013. In particolare i 26 Cantoni della Svizzera sono stati confrontati considerando i seguenti aspetti del prelievo fiscale massimo previsto dalla normativa tributaria cantonale ai fini:

1) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
2) dell'imposta sul reddito riferito ai dividendi percepiti dagli azionisti persone fisiche che detengono almeno il 10% dei diritti di partecipazione
3) dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche
4) dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche
5) dell'imposta effettiva sull'utile delle persone giuridiche, considerando che le imposte costituiscono un onere fiscalmente deducibile dall'utile
6) dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche, inclusa l'indicazione concernente la possibilità di computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale;

oltre all'onere dell'imposta cantonale è stato incluso anche quello dell'imposta comunale e, per le sole persone giuridiche, dell'imposta di culto; infine, è stato considerato l'ammontare massimo dell'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche e sull'utile delle persone giuridiche.

Il Ticino com'è messo?

Il nostro Cantone registra un record assai poco invidiabile: scala la classifica dei "tassatori" in Svizzera e rispetto ai 26 cantoni che compongono la Confederazione Elvetica, si piazza:

- **al 21° posto** per quanto riguarda l'imposta sul reddito;
- **al 23° posto** per quanto riguarda l'imposta sul dividendo il Ticino;
- **al 21° posto** per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza
- **al 17° posto** per quanto riguarda l'imposta sull'utile
- **al 18° posto** per quanto riguarda l'imposta sul capitale.

In considerazione di quanto sopra chiedo al Consiglio di Stato:

1. Vista la posizione in classifica per tutte le imposte dirette e considerando che l'onere fiscale massimo riferito alla quota cantonale e comunale nel Cantone Ticino è sempre superiore alla media dei Cantoni, non ritiene il Governo che questo ha quale conseguenza una evidente perdita di concorrenzialità?
2. Quali delle proposte scaturite dal mandato conferito con risoluzione governativa n. 5591 sono state ritenute valide dal Dipartimento delle finanze?
3. Da quando questo studio è stato pubblicato altri Cantoni in questi anni si sono mossi mentre il nostro è rimasto fermo al palo. Quali concreti passi ha fatto di Dipartimento delle finanze per migliorare l'attrattività fiscale del nostro Cantone al fine di meglio posizionarlo nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale?
4. Quali sono i passi che il Governo intende intraprendere per migliorare la posizione in classifica del Cantone Ticino?

Paolo Sanvido